

REGIONE LOMBARDIA
IL CONSIGLIO
30 MAG 2019
ARRIVO

PDL 81

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio Regionale
dr. Alessandro Ferri

Gentile Presidente,

il sottoscritto Consigliere regionale Gregorio Mammi presenta, a proprio nome, il seguente Progetto di Legge in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi recante il titolo: «Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari».

Cordiali Saluti.

I Consiglieri Regionali:

1° Firmatario

Mammi Gregorio





 (MAMMI)

 (PICCOLI)

 (DE ROSA)


 (VERMI)


 (FONDARZO)

 (DE ANGI)

 (CERCA)

 (ALBERTI)

 (ERBA)

 (DI MARCO)

 (FOLTO)

 (FONDARZO)

Milano, 30/05/2019

R.276

PROGETTO DI LEGGE

Titolo

Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari

RELAZIONE

Il presente Progetto Di Legge (P.D.L.) si prefigge l'obiettivo di ampliare il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini, nonché di contribuire a una migliore tutela di coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, abbiano svolto gli specifici percorsi di formazione previsti e conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS). L'obiettivo accennato si consegue mediante l'istituzione di un apposito elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari, tenuto in forma telematica e curato dai competenti Organi della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni concernenti la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali. Tale elenco, infatti, consentirebbe di implementare il sistema di monitoraggio dei diversi aspetti che attengono alla figura dell'Operatore Socio Sanitario in ambito regionale, sia con riguardo al profilo della verifica delle competenze effettivamente acquisite dagli operatori qualificati, sia in relazione al fabbisogno territoriale di personale dotato di tale specifica qualifica e, quindi, alle prospettive occupazionali degli aspiranti interessati a operare nel territorio regionale. Per ragioni di coordinamento normativo e per agevolare la consultazione da parte dei cittadini, l'elenco degli OSS viene integrato con quello degli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia; a tal fine, si provvederà a inserire ambedue gli elenchi nella medesima sezione del sito internet istituzionale di Regione Lombardia, corredati dalle principali fonti legislative e regolamentari di riferimento.

L'inserimento nell'elenco regionale telematico degli OSS che hanno ottenuto tale qualifica avviene d'ufficio, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia, ma non è obbligatoria, essendo necessaria l'acquisizione del relativo consenso. L'adempimento in questione, comunque, non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, rispetto alla quale vale la normativa statale vigente; analogamente, si applica la disciplina statale vigente per quanto concerne il riconoscimento della qualifica professionale e la validità degli attestati; sono salve, altresì, le disposizioni legislative e regolamentari regionali concernenti i requisiti di accesso, durata, contenuto e modalità di svolgimento dei relativi corsi, nel rispetto, altresì, dei principi e delle disposizioni sulla libera circolazione delle certificazioni professionali nei Paesi Membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi coi quali siano state stipulate apposite Convenzioni. L'elenco regionale telematico degli OSS, pertanto, ha funzione meramente ricognitiva.

Le modalità attuative e gli aspetti non contemplati dal presente PDL sono demandate a un regolamento della Giunta regionale.

Riassumendo, può dirsi che l'istituzione di un elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari, tenuto in forma telematica e consultabile unitamente all'elenco degli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia, costituisce un efficace strumento per arricchire l'alveo degli istituti connessi al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenziali dei cittadini, essendo idoneo a offrire un quadro più chiaro e preciso dei molteplici aspetti che attengono alla figura dell'Operatore Socio Sanitario in ambito regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari.

Il P.D.L. si compone di n. 5 articoli:

Articolo 1 – Finalità e obiettivi;

Articolo 2 – Istituzione dell'elenco regionale telematico degli operatori sociosanitari (OSS);

Articolo 3 – integrazione con l'elenco degli enti di formazione accreditati;

Articolo 4 – Clausola di invarianza finanziaria;

Articolo 5 – Regolamento.

ARTICOLATO

Articolo 1 - Finalità e obiettivi

1. La presente legge si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) ampliare il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini e contribuire a una migliore tutela di coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, hanno conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario;
 - b) promuovere, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti nel territorio regionale e dei corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario;
 - c) implementare il sistema di monitoraggio dei diversi aspetti che attengono alla figura dell'Operatore Socio Sanitario in ambito regionale, sia con riguardo al profilo della verifica delle competenze effettivamente acquisite dai soggetti qualificati, sia in relazione al fabbisogno territoriale di operatori dotati di tale specifica qualifica e, quindi, alle prospettive occupazionali degli aspiranti interessati a svolgere l'attività nel territorio regionale.

Articolo 2 – Istituzione dell'elenco regionale telematico degli operatori sociosanitari (OSS)

1. È istituito un elenco regionale telematico degli Operatori Socio Sanitari (OSS).
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inseriti d'ufficio, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia e previa acquisizione del consenso degli interessati, nel rispetto delle disposizioni concernenti la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali, coloro che abbiano conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).
3. L'elenco degli OSS ha funzione esclusivamente ricognitiva. Sono fatte salve le vigenti normative, statali e regionali, in materia di qualifica, competenze ed esercizio dell'attività di Operatore Socio Sanitario, nonché in ordine ai requisiti di accesso, durata, contenuto e modalità di svolgimento dei relativi percorsi formativi.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge sono definite le modalità di tenuta, cura e aggiornamento dell'elenco degli OSS istituito ai sensi dei commi che precedono, nonché le modalità di preventiva acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali e la modulistica occorrente. Il regolamento individua, altresì, le modalità dei controlli periodici volti a evitare errori di inserimento e a verificare il persistente possesso dei requisiti e delle qualifiche necessarie da parte dei soggetti inseriti nell'elenco.

Articolo 3 – integrazione con l'elenco degli enti di formazione accreditati

1. Per ragioni di coordinamento normativo e per agevolare la consultazione da parte dei cittadini, l'elenco degli OSS viene integrato con quello degli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia. A tal fine si provvede a inserire ambedue gli elenchi nella medesima sezione del sito internet istituzionale di Regione Lombardia, corredati dalle principali fonti legislative e regolamentari di riferimento. Le disposizioni di coordinamento e integrazione fra i due elenchi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 - Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente, approva un apposito regolamento per la disciplina di ogni ulteriore aspetto.

Scheda di accompagnamento ai progetti di legge ai sensi dell'articolo 81, comma 2 del Regolamento generale

"Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria					
				Missione - programma	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Missione - programma	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021		
Intervento	Riferimento pdl	Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Natura spesa Corrente/Conto capitale-Titolo										
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione	Art. 4	-	-		-	-	-		-	-	-		-